



die 13 gbris 1576

Capitol. In limis si concede a detti guardiani la danua ordinata altre volte
 fatti dal M. S. 1. 7. e da I. Mag. S. n. 11. n.
 Gli Guard. dal consiglio a tal effetto di mulo grosso per fuoco per ciasca mese
 delle Porte restoriscela con guardiani.
 Et che detti guardiani e ciascun d'essi siano obligati usche' continuan
 alla guardia delle porte cioe' alla porta di sopra e di alla
 porta di sotto sino alle due ore di notte, e la mattina debbiano
 ritornar a detta guardia a l'alba al suon dell' huiusmodi et
 tener aperte le porte
 Et che le chianj siano tenute da chi mora in s. mag. ad effetto
 di poter far aprire le porte a suo piacimento quando occorresse
 Et che l'encumeto delle legna sia di detti guardiani, e li quali
 o ad altri d'essi suovendo per qualche particolare negozio andar
 fuora di terra lontano e fora solitudo uno in luogo suo
 Et qual solitudo debbia esser honore come il detto guardiano
 Et che detti guardiani deputati tutta volta che alla richiesta da
 parte di gli off. del S. 1. 7. no tirano travati assister alle dette
 guardie tanto di giorno quanto di notte alle ore deputate siano
 obligati e debbiano ciascuno d'essi no tentare trovar alla detta
 guardia pagar di terra quiti doi precogniti e ciascuna volta
 de idranonia, debite si debbia aver alla retazione gli balij
 et off. della corte qual terra se debbia applicar alla cam. M. S. 1. 7.
 Et che detti guardiani potranno portar arme parat no siano proibite
 Acchille Ferris et Orfeo alla porta di sotto et 3. persone conuenat
 Horatio Malanes. e sei no di sopra alla porta di sopra de far dette guardie
 e li pag. tutti alli quali san gmesio no contranuenie sotto l'obligatione
 de loro beni stabili e mobili pnti e famiglia e ch'ano quivato e rmitano
 sendo lieta a mer. fatti nel palazzo di s. mag. in patria di m.
 Gio: Vmure Sadco e m. Marco de Rondo testimonij
 Et incominciando alli 13 di gbris 1576. e requitor dopo 15. sera finito il
 mese a seneplicito loro e alla curia

Archivio Storico
 Comune di San Gemini (TR)
 Reg. C. 39, c. 439 v.